



Venezia, 6 aprile 2020  
Prot. n. 2020 / 167380  
OR. 2020 . 235

**OGGETTO:** *Provvedimento dirigenziale di esecuzione dell'Ordinanza Sindacale 5 aprile 2020, prot. n. 2020/162717 relativo al mercato giornaliero che si svolge a Venezia – San Leonardo.*

**IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

1

di concerto con

**IL DIRETTORE DELLA  
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE**

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;



- con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- il provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: *"il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;"*
- con ordinanza n. 38 del 4 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad integrare la propria ordinanza n. 37 del 3 aprile precisando che l'apertura degli esercizi commerciali di vendita è vietata, nel periodo compreso tra il 4 e il 13 aprile 2020 nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020 nonché nella giornata del 13 aprile 2020;
- le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dalla pubblicazione e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

2

**Visto che:**

- ☞ con ordinanza del 5 aprile 2020, prot. n. 2020/162717, il Sindaco di Venezia ha approvato il "Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 aprile 2020 applicabile a tutti i mercati all'aperto e al chiuso";
- ☞ Nell'ambito del predetto piano il Sindaco di Venezia ha attribuito al Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese il potere di emanare provvedimenti motivati per ciascuna area mercatale con cui viene stabilita:



- ❖ L'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi nonché la possibilità di riallocare i posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- ❖ Le modalità di perimetrazione dell'area mercatale;
- ❖ Il numero e della tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
- ❖ La capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- ❖ Eventuali limitazioni agli orari di svolgimento del mercato;
- ❖ Eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

**Considerato che:**

- ⊕ Quotidianamente si tiene in Venezia – San Leonardo un mercato con due posteggi del settore alimentare;
- ⊕ È opportuno che l'aria mercatale venga delimitata con transenne nastri bicolori o tendiflex in modo di creare un varco in entrata da Rio terrà San Leonardo e uno in uscita verso ex chiesa di San Leonardo, oggi Centro Civico;
- ⊕ È opportuno che il mercato si tenga con il consueto orario 7.00 / 20.00;
- ⊕ Per consentire che il mercato si svolga regolarmente è necessario che venga svolto un servizio di vigilanza di almeno due operatori (uno per il varco d'ingresso e uno per il varco d'uscita nonché per prevenire e risolvere eventuali assembramenti); il servizio viene svolto in sinergia tra personale reclutato dai partecipanti e la Polizia Locale sulla base di intese in corso di esatta definizione;
- ⊕ La capienza dell'area mercatale venga calcolata, sulla base della lunghezza dei banchi di vendita, in 15 persone contemporaneamente presenti;
- ⊕ L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
- ⊕ È consentito l'accesso contemporaneo nell'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non sarà computato ai fini della capienza;
- ⊕ In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;



- ☉ Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

### DISPONE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Il mercato giornaliero di San Leonardo a Venezia si terrà come di consueto nell'apposita area mercatale e sarà composto di soli posteggi per generi alimentari, nella misura massima di 2;
3. L'aria mercatale sarà delimitata con transenne, nastri bicolori o tendiflex, prevedendo un varco in entrata da Rio terrà San Leonardo e uno in uscita verso ex chiesa di San Leonardo, oggi Centro Civico;
4. Il mercato si terrà con il consueto orario 7.00 / 20.00;
5. La capienza dell'area mercatale è calcolata in 30 persone contemporaneamente presenti, non computando i minori di anni 14 presenti;
6. Il servizio di vigilanza viene stabilito nella misura di tre operatori (uno per il varco d'ingresso, uno per il varco d'uscita e uno per prevenire e risolvere eventuali assembramenti); il servizio viene svolto in sinergia tra personale reclutato dai partecipanti e la Polizia Locale sulla base di intese in corso di definizione;
7. L'accesso all'area mercatale è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, saranno messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
8. L'accesso nell'area mercatale è consentito contemporaneamente a un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non è computato ai fini della capienza;



9. In ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
10. Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti.

**IL COMANDANTE GENERALE**  
- Gr. Uff. Dott. Marco Agostini -

(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE**  
- Dott.ssa Stefania Battaglia -

(firmato digitalmente)

5